



ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE DA PARTE DELLE IMPRESE AI LAVORATORI

TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA

Il trattamento economico dovuto al lavoratore è determinato applicando i seguenti coefficienti da moltiplicare per la retribuzione oraria di fatto e il numero di ore corrispondente alla divisione per 6 dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia ($40 : 6 = 6,66$) :

ESEMPI DI CALCOLO **(in ipotesi di retribuzione oraria di € 7,13)**

A) 1° - 2° e 3° giorno di malattia - CARENZA:

A/1 - Se la malattia è di durata inferiore o pari a 11 giorni:

retribuzione oraria di fatto x 0,750 x 6,66 ore giornaliere x gg. carenza
(€ 7,13 x 0,750 = € 5,35 x 6,66 = € 35,61 x gg. = € importo da erogare)

A/2 - Se la malattia è di durata superiore a 11 giorni:

retribuzione oraria di fatto x 1,00 x 6,66 ore giornaliere x gg. carenza
(€ 7,13 x 1,00 = € 7,13 x 6,66 = € 47,49 x gg. = € importo da erogare)

Il coefficiente di cui alla lett. A/1 è ridotto a 0,650 in caso di malattia di durata non superiore a tre giorni di assenza, qualora, nel medesimo anno solare, si siano già verificati almeno cinque eventi di malattia ciascuno di durata non superiore a tre giorni di assenza dal lavoro.

Ai fini del limite di cui al paragrafo precedente non si computano le giornate di carenza afferenti ad eventi morbosi che abbiano comportato il ricovero ospedaliero, nonché le giornate di assenza dal lavoro per terapie ricorrenti collegate a gravi malattie debitamente certificate. Le giornate di cui al precedente periodo saranno retribuite, senza limite nel numero di eventi, col trattamento economico di cui alla lett. A/1 o A/2, in base alla loro durata.

B) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS:

retribuzione oraria di fatto x 0,398 x 6,66 ore giornaliere x gg. indennizzati INPS
(€ 7,13 x 0,398 = € 2,84 x 6,66 = € 18,91 x gg. = € importo da erogare)

C) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS:

retribuzione oraria di fatto x 0,198 x 6,66 ore giornaliere x gg. indennizzati INPS
(€ 7,13 x 0,198 = € 1,41 x 6,66 = € 9,39 x gg. = € importo da erogare)

D) dal 181° al 270° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS:

retribuzione oraria di fatto x 0,500 x 6,66 ore giornaliere x gg. non indennizzati INPS
(€ 7,13 x 0,500 = € 3,57 x 6,66 = € 23,78 x gg. = € importo da erogare)

E) dal 271° al 365° giorno (operai con un'anzianità superiore a 3 anni e mezzo), per le sole giornate non indennizzate dall'INPS:

retribuzione oraria di fatto x 0,500 x 6,66 ore giornaliere x gg. non indennizzati INPS
(€ 7,13 x 0,500 = € 3,57 x 6,66 = € 23,78 x gg. = € importo da erogare)

Se la malattia supera i 180 giorni, il trattamento economico è dovuto soltanto per le giornate non indennizzate dall'INPS. Infatti, può accadere che nel caso delle malattie a cavaliere di due anni l'operaio benefici del trattamento INPS anche dopo il 180° giorno di assenza, sicchè cessano i presupposti delle prestazioni a carico dell'Impresa essendo le giornate indennizzate dall'INPS stesso.

TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

Il trattamento economico dovuto ai lavoratori è determinato applicando i seguenti coefficienti da moltiplicare per la retribuzione oraria di fatto e il numero di ore corrispondente alla divisione per 7 dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio e malattia professionale ($40 : 7 = 5,71$):

A) **1° - 2° e 3° giorno di assenza - CARENZA:**

retribuzione oraria di fatto x 0,234 x 5,71 ore giornaliere x gg. carenza
(€ 7,13 x 0,234 = € 1,67 x 5,71 = € 9,54 x gg. = € importo da erogare)

B) **dal 4° al 90° giorno di assenza :**

retribuzione oraria di fatto x 0,234 x 5,71 ore giornaliere x gg. indennizzati INAIL
(€ 7,13 x 0,234 = € 1,67 x 5,71 = € 9,54 x gg. = € importo da erogare)

C) **dal 91° giorno di assenza in poi :**

retribuzione oraria di fatto x 0,045 x 5,71 ore giornaliere x gg. indennizzati INAIL
(€ 7,13 x 0,045 = € 0,32 x 5,71 = € 1,83 x gg. = € importo da erogare)

RETRIBUZIONE ORARIA DI FATTO

La retribuzione oraria di fatto è costituita da paga base + indennità di contingenza + indennità territoriale di settore + eventuali superminimi collettivi o " ad personam " .

Agli effetti della determinazione dell'indennizzo giornaliero, **non vanno computati** nella retribuzione oraria di fatto i seguenti elementi:

- Gratifica Natalizia (10%)
- Elemento distinto della retribuzione (EDR)
- eventuale indennità sostitutiva del pasto giornaliero
- indennità di presenza
- indennità di cantiere ferroviario
- maggiorazioni per indennità lavori speciali disagiati

RIMBORSO ALL'IMPRESA DELL'ONERE PER MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

Gli importi dei trattamenti economici per malattia, infortunio e malattia professionale, determinati in base alle istruzioni precedentemente fornite e corrisposti dall'Impresa direttamente all'operaio, verranno rimborsati da parte della Cassa Edile all'Impresa stessa entro 15 giorni dal ricevimento dei seguenti documenti:

- 1) denuncia redatta su modulo predisposto dalla Cassa Mutua Edile (DOM) da presentare alla scadenza di ciascun mese per ogni lavoratore ammalato o infortunato;
- 2) fotocopia dei certificati medici attestanti l'inizio e l'intera durata della malattia o dell'infortunio;
- 3) fotocopia del prospetto predisposto dall'INPS per la liquidazione dell'indennità di malattia a carico dell'ente.

Il rimborso spetta per l'intero importo corrisposto all'operaio se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento risultano denunciate per l'operaio stesso almeno 450 ore computate con i criteri di cui appresso. **Il rimborso è invece proporzionalmente ridotto nel caso di un numero di ore inferiore a 450.**

Agli effetti di cui sopra si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati o denunciati i relativi contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per la malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'Impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni.

In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui al CCNL – nel mese di calendario precedente l'inizio di malattia, dell'infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.

Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa il trattamento economico è rimborsato all'Impresa per intero.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia e di infortunio si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria di fatto per i coefficienti sopraindicati e per il numero di ore giornaliere che risultano dividendo l'orario settimanale convenuto per 6 in caso di malattia e per 7 in caso di infortunio e malattia professionale.

Le imprese decadranno dal diritto al rimborso qualora la denuncia, corredata dalla documentazione, pervenga oltre il termine di un anno dalla fine del mese successivo a quello in cui è intervenuto l'evento.

La decadenza riguarda solo il diritto delle Imprese al rimborso da parte della Cassa Edile, mentre resta fermo il diritto dei lavoratori al trattamento di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale previsto dal Contratto Integrativo Provinciale.

Si invita a volere applicare scrupolosamente quanto illustrato nella presente e si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

CASSA MUTUA EDILE
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA